

Si dà avviso che è pervenuta una proposta di affitto di ramo d'azienda della Scarcia & Rossi S.n.c. in fallimento, per la durata di 12 mesi, e di contestuale offerta d'acquisto, così formulata:

*“1.- Affitto del ramo operativo aziendale del Fallimento Scarcia & Rossi Snc costituito dalle commesse di opere di edilizia pubblica meglio descritte nell'allegato sub “A” alla presente offerta nonché dalle attrezzature e macchinari descritti nell'allegato sub “B” di proprietà dell'affittante per la durata di mesi 12 (dodici) con riconoscimento di un corrispettivo pari ad €. 8.000,00.- (ottomila) mensili da versarsi in rate anticipate entro il giorno cinque di ciascun mese.*

*1.1.- L'affittuaria subentrerà, previo consenso dei terzi contraenti, nei soli contratti di appalto stipulati con gli Enti committenti di cui all'allegato sub “C” di cui dichiara di aver preso visione, ferma restando la facoltà di negoziare in proprio l'eventuale subentro in ulteriori rapporti contrattuali in corso con particolare riferimento alle attrezzature indicate nell'allegato sub “B” non di proprietà dell'affittante.*

*1.2.- Preso atto delle opere sin qui eseguite dall'affittante e non ancora oggetto di SAL approvati, che l'offerente dichiara di aver direttamente verificato, nonché delle penali presumibilmente sin qui maturate per ritardi ed altro, l'affittuaria si impegna a riconoscere all'affittante l'ulteriore somma di €. 130.000,00.- da versarsi entro la durata del contratto di affitto in rate costanti mensili a partire dal quarto mese di affitto. Ogni ulteriore onere o penalità applicata dagli Enti committenti in relazione alle lavorazioni eseguite dall'affittante, così come l'eventuale minor corrispettivo riconosciuto rispetto alle consistenze ed alle lavorazioni (eseguite e da eseguire) considerate resteranno a totale carico dell'affittuaria senza diritti di rivalsa e o pretese di sorta nei confronti dell'affittante.*

*1.3.- L'affittante si impegna ad assumere un numero non inferiore a 7 (sette) dipendenti dell'affittante per i quali è stata avviata la procedura di CIGS previo accordo da stipularsi con le associazioni sindacali ex art. 47 l. 428/1990, salva la facoltà dell'affittuaria stessa di provvedere ad*

*ulteriore negoziazione delle relative condizioni in sede di accordo individuale, previa consultazioni sindacali.*

*1.4.- Il contratto d'affitto dovrà intendersi sospensivamente condizionato al subentro da parte degli Enti committenti nei contratti d'appalto di cui all'allegato "C" previa comunicazione dell'affitto stesso a cura dell'affittuaria, la quale avrà la facoltà di invocare la definitiva risoluzione dell'accordo in caso di mancato effettivo subentro da parte di tutti gli Enti entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione stessa.*

*L'effettivo subentro in alcuni soli dei predetti contratti, non darà diritto a risoluzione ma solamente ad una riduzione del canone di affitto e di versamento del corrispettivo per le lavorazioni effettuate in misura proporzionale da determinarsi rispettivamente con riferimento al prospetto dei lavori da eseguire ed eseguiti di cui all'allegato "A".*

*Resta fermo l'impegno all'assunzione di un numero non inferiore a 7 (sette) dipendenti in caso di effettivo subentro almeno nei contratti stipulati dal Comune di Trieste avente ad oggetto lo stadio Grezar e dal Comune di Santa Maria La Longa.*

*1.5.- L'offerente si impegna a stipulare il contratto d'affitto nel rispetto delle condizioni e dei termini sanciti dall'art. 104 bis legge fallimentare con particolare riferimento a:*

- diritto del curatore di procedere all'ispezione dell'azienda affittata;*
- diritto di recesso del curatore, previo riconoscimento di un giusto indennizzo all'affittuaria;*
- obbligo dell'affittuario di costituire fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per la durata del contratto d'affitto e per importo pari ad €. 226.000,00.- a garanzia di tutte le obbligazioni relative al contratto.*

*2.- Acquisto del ramo aziendale al termine di durata dell'affitto, per un corrispettivo di €. 10.000,00.-, senza riconoscimento di diritto di prelazione e fermo restando il diritto del curatore di espletamento delle procedure di competitività.*

*3.- A garanzia della proposta di cui sopra, da considerarsi ferma ed irrevocabile per la durata di 15 (quindici) giorni, il/la sottoscritto/a*

*deposita a titolo di cauzione assegno circolare non trasferibile intestato al Fallimento dell'importo di €. 22.600,00.-."*

~oOo~

Chi fosse interessato a presentare offerte formulate in termini uguali o migliorativi, da valutarsi sia con riferimento alle condizioni economiche dell'accordo sia con riferimento alla salvaguardia occupazionale, potrà farle pervenire al Curatore dr. Mario GIAMPORCARO, con studio in Trieste, Piazza S. Benco n. 1 – tel. 040/363006, entro le ore 12.00 del 15 febbraio 2010.

Si precisa sin d'ora:

- che non verranno prese in considerazione offerte che prevedano condizioni peggiorative, con particolare riferimento alle condizioni economiche, ivi comprese le garanzie di pagamento degli importi contrattuali e l'esclusione di diritti di rivalsa/regresso in capo all'affittuaria nei confronti dell'affittante per oneri e penalità derivanti dal subentro nei contratti d'appalto;
- che dovrà essere cura della parte la verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi ai fini del subentro nei contratti di appalto oggetto dell'offerta in conformità alle previsioni dei relativi bandi di gara;
- che pende avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste ricorso di terzi avverso l'aggiudicazione operata in favore della Scarcia & Rossi Snc dell'appalto relativo ai lavori di ristrutturazione dello stadio Grezar;
- che il prospetto allegato sub "A", già predisposto prima della dichiarazione di fallimento a cura della società, deve ritenersi indicativo con riferimento alle consistenze delle opere eseguite e da eseguire, restando inteso che la relativa documentazione di supporto è a disposizione presso il curatore ai fini di ogni opportuna verifica.